REGOLAMENTO (CE) N. 1547/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che fissa un periodo transitorio per depennare la Repubblica di Capo Verde dall'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, come previsto dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) La Repubblica di Capo Verde (di seguito «Capo Verde») è compresa nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati nell'ambito del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate.

(2) L'articolo 12, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 980/2005 stabilisce il depennamento di un paese dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati se tale paese è escluso dalle Nazioni Unite dall'elenco dei paesi meno sviluppati. Detto articolo prevede anche la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell'abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell'ambito del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

(3) Capo Verde è stato escluso dalle Nazioni Unite dall'elenco dei paesi meno sviluppati a partire dal 1º gennaio 2008 [2].

(4) Capo Verde dovrebbe quindi poter continuare, sino alla fine del 2010, a beneficiare delle preferenze concesse nell'ambito del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 1º gennaio 2011, la Repubblica di Capo Verde è depennata dall'elenco dei beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

[1] GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 4).

[2] Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/Res/59/210 del 20 dicembre 2004.